



CORTE DI APPELLO ANCONA

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte di Appello in persona dei magistrati:

- dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
- dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere;
- dott. Sergio Casarella Consigliere rel.

nel procedimento iscritto al n. r.g. **478/2026** promosso da:

Parte_1 C.F. *C.F._1*) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI ELISA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEL MONTE ILLUMINATO, 1 LUNANO presso il difensore avv. VALENTINI ELISA

APPELLANTE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) con il patrocinio dell'avv. MEZZANOTTI ADRIANO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MEZZANOTTI ADRIANO

SOCIETÀ ESSEGI SNC (C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI SARAGONI LUNGI PAOLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GUIDO POSTUMO DEI SILVESTRI 8 PESARO presso il difensore avv. RIGHETTI SARAGONI LUNGI PAOLA

APPELLATO/I

pronunciando sulle richieste di sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale impugnato, in esito alla riserva assunta all'udienza del 29 giugno 2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.L'istanza cautelare è infondata.

2. Occorre rilevare che l'indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva anche alle decisioni non definitive corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alle stesse e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie.

3. Conseguentemente i motivi di merito connessi all'esame della fondatezza dell'impugnazione devono essere valutati con la cognizione sommaria propria di un provvedimento inibitorio urgente che viene emesso a modifica di un provvedimento – sentenza o lodo arbitrale – conseguente ad un procedimento a cognizione piena.

Con riferimento alla valutazione del fondamento dell'impugnazione, questa deve essere fatta in senso restrittivo: cioè deve trattarsi di motivi che abbiano una ragionevole alta probabilità di accoglimento e di condurre ad un mutamento della decisione come, ad esempio, un evidente errore di fatto, una evidente disapplicazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, un difetto di vocatio in jus, una mancanza del contraddittorio.

4. Nella presente fattispecie non ricorre il requisito del fumus, secondo quanto induce a ritenere un primo esame degli atti: in particolare, non si fanno apprezzare come decisivi i rilievi formulati dalla difesa dell'appellante sulle diverse questioni sollevate (segnatamente, la nomina del curatore prevedeva esplicitamente il riferimento all'azione sociale di responsabilità e, in ogni caso, l'intervento nel giudizio va qualificato come intervento autonomo, circostanza che ne differenzia la sorte rispetto a quella dell'azione introdotta dalla socia non legittimata), mentre occorre rilevare che il percorso seguito dall'arbitro appare immune da evidenti e macroscopici errori nell'esame dei fatti.

5. Difetta pure il requisito del periculum, atteso che proprio l'allegata incapacità patrimoniale dell'appellato rende urgenti le cautele che la società potrà assumere a tutela del proprio credito, peraltro di rilevante importo, concorrendo legittimamente con o non compromettendo le ulteriori ragioni creditorie già azionate da soggetti terzi.

6. Inoltre, le rispettive ragioni vanno esaminate con valutazione comparativa della posizione di entrambe le parti, tenendo presente rispettivamente non solo l'entità del beneficio e del pregiudizio immediato che deriverebbero alle parti dall'esecuzione del lodo, ma soprattutto l'eventuale rischio di entrambe di non poter riottenere gli utili effetti derivanti dalla decisione; nel caso concreto, la posizione più esposta al rischio di essere compromessa dall'eventuale sospensione è proprio quella

della società che, essendo stata posta nel frattempo pure in liquidazione, deve poter contare su ogni risorsa utile a soddisfare i propri creditori.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione e conferma il decreto reso inaudita altera parte

Si comunichi

Ancona, 2 luglio 2026

Il Presidente

dott. Gianmichele Marcelli